



Bruxelles, 16.10.2012  
COM(2012) 606 final

2010/0303 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del  
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che  
istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. PREMESSA**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio  
28 ottobre 2010  
(documento COM(2010) 611 def. - 2010/303(COD):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 16 febbraio 2011

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 15 dicembre 2011

Data di trasmissione della proposta modificata: n.d.

Data di adozione della posizione del Consiglio: 4 ottobre 2012

**2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

L'obiettivo della proposta è modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 chiarendo gli attuali compiti e il ruolo dell'EMSA ed estendendone le mansioni a nuovi ambiti in via di sviluppo a livello internazionale o dell'UE. Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato tre volte a partire dal 2002, principalmente a causa dell'evoluzione della normativa dell'UE nel settore del trasporto marittimo.

La Commissione propone di mantenere gli attuali obiettivi e compiti dell'EMSA. Questi ultimi devono essere tuttavia ulteriormente chiariti e va definito con maggiore precisione il tipo di assistenza che l'EMSA deve fornire alla Commissione, agli Stati membri e alle altre parti. Alcuni dei nuovi compiti dell'EMSA derivano dall'attuazione del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima del 2009 che disciplina il controllo da parte dello Stato di approdo, le società di classificazione, la sorveglianza del traffico navale, le indagini sugli incidenti, l'indennità dei passeggeri, i requisiti dello Stato di bandiera e la responsabilità degli armatori.

Nel settore della ricerca, l'EMSA dovrebbe essere maggiormente coinvolta nelle attività di ricerca marittima dell'UE e – tramite l'analisi di progetti di ricerca – identificare l'eventuale seguito da dare sotto il profilo normativo.

La proposta mira inoltre a chiarire il tipo di assistenza tecnica che l'EMSA deve fornire alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito di varie organizzazioni internazionali e regionali. Inoltre, alcuni servizi operativi ad alto valore gestiti dall'EMSA (SafeSeaNet, CleanSeaNet, LRIT, controllo da parte dello Stato di approdo, ecc.) possono contribuire in

misura significativa ad altre politiche dell'UE, come l'approccio integrato alla sorveglianza marittima nell'ambito della politica marittima integrata dell'UE. Oltre a ciò l'EMSA dovrebbe contribuire a valutare e analizzare l'impatto delle pressioni esercitate dal trasporto marittimo (acque di zavorra, scarico di rifiuti in mare e rumore subacqueo) sull'ambiente marino. La revisione precisa anche che le capacità di intervento dell'EMSA possono essere altresì utilizzate in caso di inquinamento marino provocato da fonti diverse dalle navi, in particolare le piattaforme petrolifere. La proposta è diretta inoltre a facilitare una maggiore cooperazione tecnica con i paesi vicini. E' prevista inoltre la messa a disposizione dell'EMSA di limitate risorse aggiuntive come indicato nella scheda finanziaria allegata alla proposta.

### **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 12 aprile 2012. La Commissione condivide questo accordo. Al fine di chiarire l'accordo la Commissione ha presentato quattro dichiarazioni che figurano nell'allegato.

Il Consiglio ha voluto distinguere i compiti di base ("core") da quelli ausiliari. Tutti gli obiettivi della Commissione per quanto riguarda i compiti dell'EMSA sono stati adeguatamente accolti nel testo definitivo e, in alcuni casi, sono previste ulteriori salvaguardie o limitazioni. Ciò permette di conferire all'EMSA un mandato chiaro per il futuro. Mentre il suo compito principale rimane incentrato sulla sicurezza marittima, l'EMSA potrà contribuire, tramite le sue conoscenze tecniche e gli strumenti a sua disposizione, alle altre politiche dell'UE al fine di creare un valore aggiunto UE nel modo più efficiente. Sembra possibile attuare il nuovo mandato con le risorse individuate nella scheda finanziaria allegata alla proposta iniziale della Commissione. La Commissione approva la metodologia riveduta per le ispezioni dell'EMSA negli Stati membri in quanto risponde in modo adeguato alle preoccupazioni di ordine politico della Commissione.

### **4. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione ha emesso quattro dichiarazioni che figurano nell'allegato.

### **5. CONCLUSIONE**

La Commissione condivide i risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione del Consiglio in prima lettura.

**ALLEGATO**  
**Dichiarazioni della Commissione**

**1. DICHIARAZIONE SULLE ISPEZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA MARITTIMA**

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica che l'Agenzia fornisce alla Commissione nell'esercizio dei compiti di ispezione in materia di sicurezza marittima, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la Commissione conferma che questa norma non incide sulla natura delle ispezioni in materia di sicurezza marittima previste dal regolamento (CE) n. 324/2008, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima.

In particolare, questa disposizione non costituisce un ampliamento delle competenze della Commissione in relazione alle ispezioni né conferisce all'EMSA il potere di svolgere ispezioni in materia di sicurezza marittima di propria iniziativa.

**2. DICHIARAZIONE SULLA COMPETENZA DELL'UNIONE**

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica fornita agli Stati membri e alla Commissione per contribuire ai lavori corrispondenti degli organi tecnici dell'IMO, la Commissione interpreta la nozione di competenza ai sensi del trattato dove tale nozione include il concetto di interesse dell'Unione attualmente utilizzato nelle pratiche di coordinamento dell'UE per quanto riguarda l'IMO.

**3. DICHIARAZIONE SULLA DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO E LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DELLE NAVI**

Per quanto riguarda i compiti ausiliari elencati all'articolo 2bis, la Commissione ricorda quanto segue:

1. La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino persegue l'obiettivo di ottenere buone condizioni ambientali per l'ambiente marino. Alcune delle pressioni e degli impatti elencati nella tabella 2 dell'allegato III sono connessi al trasporto marittimo. La Commissione, che ha tra l'altro il compito di misurare i progressi compiuti nell'attuazione dei vari aspetti coperti dalla direttiva, ritiene utile avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia per gli elementi relativi al trasporto marittimo, in particolare attraverso lo sfruttamento dei risultati forniti da strumenti esistenti come SafeSeaNet e CleanSeaNet;
2. Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra delle navi, la Commissione ritiene che l'eventuale assistenza tecnica dell'Agenzia non dovrebbe limitarsi al calcolo delle emissioni, in quanto ciò potrebbe essere visto come una preferenza dell'UE per un determinato strumento basato sul mercato. Inoltre la Commissione ritiene che qualsiasi assistenza tecnica fornita dall'EMSA non inciderà sulla posizione dell'UE nei confronti di una situazione mondiale o regionale.

**4. DICHIARAZIONE SULLE SOCIETÀ DI CLASSIFICAZIONE PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA**

La Commissione ritiene che la fornitura di informazioni utili da parte dell'Agenzia alla Commissione, come prevede l'articolo 2bis, paragrafo 2, lettera f), possa avvenire sulla base delle attuali conoscenze tecniche dell'EMSA e quindi non sono necessarie ulteriori risorse per le ispezioni.